

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

**Doc. IV  
n. 128-A**

**Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari**

**(RELATORE FABJ RAMOUS)**

SULLA

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE**

CONTRO IL SENATORE

**CARMINE MANCUSO**

**per il reato di cui agli articoli 110, 595 e 596 del codice penale, nonché 21 della legge 8 febbraio 1948,  
n. 47  
(diffamazione col mezzo della televisione)**

**Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia**

**(CONSO)**

**il 19 aprile 1993**

---

**Comunicata alla Presidenza il 28 giugno 1993**

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il 6 aprile 1993 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Mancuso per il reato di cui agli articoli 110, 595 e 596 del codice penale, nonché 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della televisione).

In data 19 aprile 1993 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 21 aprile 1993 e deferita alla Giunta il 15 maggio 1993.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 17 giugno 1993.

Il senatore Mancuso ha presentato una memoria scritta.

Il pubblico ministero chiede l'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Mancuso per avere offeso pubblicamente (con l'uso del mezzo televisivo) la reputazione di Lo Vasco Domenico.

Nonostante che il senatore Mancuso abbia sottolineato il contesto politico in cui sono state pronunciate le espressioni di cui

trattasi e insistito perchè non venisse concessa l'autorizzazione, la Giunta è stata di parere contrario.

Il reato contestato è particolarmente grave per la volgarità e la gravità delle espressioni usate, che vanno ben oltre «le giustificabili intemperanze» della dialettica politica.

Nel delitto di diffamazione, inoltre, non è necessaria l'intenzione di offendere la reputazione della persona, ma è sufficiente il dolo generico, cioè la volontà di usare espressioni offensive con la consapevolezza di offendere l'altrui reputazione (Cass. pen., sez. V, 6 giugno 1988, n. 6671).

E l'unica tutela per il cittadino è l'uso della querela, così come l'offeso ha fatto.

Il Procuratore della Repubblica ha agito di conseguenza e occorrerebbe una buona dose di audacia e di fantasia per ravvisare nella domanda di autorizzazione a procedere il *fumus persecutionis*.

Per tutte queste ragioni, la Giunta ha deliberato all'unanimità di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere.

FABJ RAMOUS, *relatore*